

Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2019, n. 22-8337

**Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio. Sostituzione della Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2014, n. 37-524.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Con deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2010, n. 9-492 (*Legge 241/90, articolo 2 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi - Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente*), venivano fissati i termini di conclusione dei procedimenti per i casi in cui questi non fossero prefissati da norme di legge o di regolamento.

Erano conseguentemente ricompresi all'Allegato A i procedimenti amministrativi di competenza dell'allora Direzione Ambiente con termini di conclusione non superiori a novanta giorni, differenziati in ambientali e non ambientali.

Per converso nell'Allegato B era inserito l'unico procedimento, di carattere non strettamente ambientale, con tempi di conclusione superiori ai novanta giorni.

La distinzione fra procedimenti a carattere ambientale e non ambientale era motivata dalla previsione di cui all'articolo 7 della l. 18 giugno 2009, n. 69 (*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*) che, nel modificare l'articolo 2 della l. 241/1990, stabiliva la salvezza delle disposizioni di legge e soprattutto di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedessero termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della l. 241/1990.

Successivamente si provvedeva ad un aggiornamento delle previsioni contenute nella d.g.r. sopra citata mediante la d.g.r. 23 dicembre 2013, n. 37-6956 sia in considerazione del trasferimento delle competenze in materia di politiche energetiche dalla Direzione Ambiente alla Direzione Innovazione e ricerca (ora Direzione Competitività del sistema regionale) sia in considerazione di altre necessità evidenziate nell'atto deliberativo citato.

Infine si procedeva ad un nuovo aggiornamento della d.g.r. n. 37-6956 del 2013 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) e degli obblighi di pubblicità previsti all'articolo 35. Veniva così emanata la deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2014, n. 37-524 (*Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente. Sostituzione della Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2013, n. 37-6956 (Aggiornamento ed integrazione alla Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2010, n. 9-492). Art. 35 d.lgs 33/2013*).

Ora, considerato che, a seguito della ricognizione dei procedimenti collegata all'obiettivo della Transizione al digitale nonché a seguito della valutazione del rischio del febbraio 2018, sono stati censiti nuovi procedimenti amministrativi, è sorta la necessità di prevedere per questi ultimi tempi di durata in coerenza con le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*).

L'articolo 2 fissa, infatti, il termine di trenta giorni come termine ordinario di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali, nel caso in cui non vi siano differenti previsioni ad opera di disposizioni di legge oppure dei provvedimenti adottati con le formalità previste ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

E' dunque data facoltà alle Amministrazioni predette di individuare termini, non superiori a novanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti mediante i provvedimenti previsti dal richiamato comma 3 dell'articolo 2.

Viceversa, la possibilità di prevedere termini superiori a novanta giorni, ma comunque entro i centottanta, è necessariamente legata ad un giudizio sulla indispensabilità di tale previsione, in relazione ad esigenze legate all'organizzazione amministrativa, alla natura e alla particolare complessità degli interessi pubblici tutelati.

In merito a tale possibilità di estensione dei termini procedurali da novanta a non oltre centottanta giorni, le linee di indirizzo emanate con d.m. 12 gennaio 2010, rivolte alle Amministrazioni statali e agli Enti pubblici nazionali, ma di sicuro ausilio nell'interpretazione e applicazione della disposizione anche a livello regionale, richiedono l'indicazione di una motivazione puntuale e riferita a ciascuno dei singoli procedimenti per i quali si ritenga di dover stabilire questo diverso e maggiore termine.

A rimarcare ulteriormente l'eccezionale importanza che il legislatore intende conferire all'argomento dei termini del procedimento, l'articolo 29 della legge 241/1990 include fra i livelli essenziali delle prestazioni, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, le disposizioni concernenti gli obblighi per la Pubblica Amministrazione di concludere i procedimenti entro il termine prefissato, nonché le disposizioni relative alla durata massima dei procedimenti.

Le Regioni inoltre, ai sensi dell'articolo 29 comma 2 *quater*, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

Inoltre come già ricordato in precedenza, per quanto più propriamente attinente alla materia ambientale, che l'articolo 7, comma 4, della l. 241/1990 stabilisce la salvezza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedano termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2 *bis* della legge medesima.

Pertanto, con il presente atto si intende fissare la durata dei procedimenti sopra menzionati, anche sulla base delle previsioni di cui alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*), che all'articolo 8 demanda alla competenza della Giunta regionale la definizione del termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento.

Venendo ora ai procedimenti censiti per i quali è necessario procedere alla fissazione dei termini, osserviamo che si tratta di cinque procedimenti in carico al Settore Biodiversità e aree naturali, di seguito elencati:

- Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 Operazione 4.4.3 "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità";

- Identificazione della Rete ecologica regionale e della carta della Natura ex artt. 1, 2, 3 della l.r. 19/2009;
- Procedimento di delega della gestione delle aree della Rete Natura 2000 ai sensi dell'art. 41 della l.r. 19/2009;
- Approvazione Misure di conservazione delle aree della Rete Natura 2000 ex art. 40 l.r. 19/2009;
- Individuazione di nuovi siti della Rete Natura 2000.

Si ritiene che, per tutti e cinque i procedimenti sopra elencati sussistano le condizioni richiamate all'articolo 2, comma 4, della l. 241/1990 in relazione alla necessità di fissazione dei termini massimi, previsti in centottanta giorni, in relazione alle menzionate esigenze legate all'organizzazione amministrativa, alla natura e alla particolare complessità degli interessi pubblici tutelati.

Venendo dunque a dettagliare in concreto le motivazioni che supportano la richiesta, si rileva che per il procedimento "Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 Operazione 4.4.3 "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità", l'indispensabilità del termine di centottanta giorni si giustifica in considerazione della numerosità dei programmi, dei progetti potenzialmente ricevibili, della particolare complessità delle valutazioni sottese e della pluralità dei soggetti coinvolti.

Il procedimento prevede infatti la formulazione del bando e la sua pubblicazione, finalizzato alla ricezione di istanze da parte di plurimi beneficiari pubblici, che trasmettono programmi contenenti più progetti, i quali, ai fini dell'individuazione della graduatoria dei beneficiari, vengono istruiti amministrativamente e tecnicamente, sia sotto il profilo generale della normativa in materia di investimenti e opere pubbliche, sia rispetto ai termini condizionali di ammissibilità del bando stesso, comprese le valutazioni sulla congruità dei costi esposti.

Per quanto concerne poi il procedimento "Identificazione della Rete ecologica regionale e della carta della Natura ex artt. 1, 2, 3 della l.r. 19/2009", la necessità del termine di centottanta giorni è motivata dalla particolare natura degli interessi tutelati, strettamente connessi alle dinamiche della pianificazione territoriale, e dall'obbligatorietà del coinvolgimento su diversi livelli dei soggetti interessati, nel rispetto delle procedure di condivisione e consultazione previste per legge che richiedono tempistiche adeguate e adempimenti amministrativo- gestionali di particolare complessità.

Quanto poi al procedimento di delega della gestione delle aree della Rete Natura 2000 dei SIC, previsto dall'articolo 41 della l.r. 19/2009, che prevede la delega da parte della Regione della gestione delle Aree della rete Natura 2000 a soggetti pubblici quali gli enti di gestione delle aree naturali protette, le province o la Città metropolitana, le unioni di comuni o i singoli comuni, la motivazione del termine di 180 giorni è rinvenibile nelle esigenze legate all'organizzazione amministrativa. La delega avviene infatti sulla base di apposita convenzione, i cui contenuti necessitano di adempimenti complessi collegati alla redazione e all'esame condiviso della documentazione cartografica e di ogni altro aspetto collegato alla disciplina dei termini e le modalità di svolgimento delle funzioni delegate.

Venendo poi al procedimento di approvazione delle misure di conservazione, esso risulta disciplinato dall'articolo 40 della l.r. 19/2009 e consiste nella fissazione, tramite provvedimento deliberativo della Giunta regionale, delle modalità di gestione dei Siti costituenti la Rete Natura 2000 in conformità ai disposti delle Direttive comunitarie 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e

79/409/CEE (Direttiva Uccelli). L'iter istruttorio prevede complesse fasi di confronto con le amministrazioni locali territorialmente interessate, finalizzate alla concertazione e risoluzione di molteplici problematiche ritenute rilevanti e fondamentali ai fini del mantenimento e della conservazione degli habitat che hanno giustificato l'individuazione del Sito. In ragione di tali elementi, nonché della particolare delicatezza degli interessi pubblici tutelati, risulta indispensabile la fissazione del termine massimo di centottanta giorni.

Infine, per il procedimento di individuazione di nuovi Siti della Rete Natura 2000, anch'esso attuato, ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 19/2009, tramite provvedimento deliberativo della Giunta regionale, la fissazione del termine massimo di 180 giorni risulta sostenuta dalla particolare complessità connessa alle necessarie fasi di consultazione dei soggetti territorialmente competenti, anche mediante Conferenze di servizi, nonché delle istituzioni e organizzazioni scientifiche, delle associazioni di categoria e di protezione ambientale. Tali dinamiche procedurali, a causa della pluralità di soggetti coinvolti e della formalità degli adempimenti di legge, richiedono tempi non inferiori a centottanta giorni.

Quanto poi al nuovo procedimento "Individuazione dei beneficiari dei contributi per la riduzione delle emissioni in atmosfera in attuazione del Piano regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA)", si segnala che il medesimo rappresenta una riformulazione delle titolazioni presenti nella d.g.r. n. 37-524 del 2014 e riferite ai procedimenti di "Individuazione dei beneficiari dei contributi per la riduzione delle emissioni in atmosfera dovute alla mobilità sul territorio regionale, in attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di Piano per la mobilità" e "Individuazione dei beneficiari dei contributi per l'incentivazione di interventi in materia di risparmio energetico e di riduzione di emissioni in atmosfera", anche al fine di ricomprendere tutti gli ambiti di intervento previsti dal PRQA, adottato con la d.g.r. 4-7848 del 12 novembre 2018. In considerazione del notevole lasso di tempo intercorso tra le citate deliberazioni e dell'evoluzione dell'attività del Settore relativa all'erogazione dei contributi in argomento, si è reso necessario ricondurre i due precedenti procedimenti in un unico procedimento, attualizzare la precedente titolazione del procedimento e mantenere il termine di 90 giorni fissato per la sua conclusione dalla citata d.g.r.

Da ultimo si segnala che si è provveduto ad integrare l'elenco dei procedimenti recependo le previsioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2018, n. 38-6589 (*Approvazione, per l'anno 2018, dei criteri e delle modalità di selezione di progetti da finanziare con fondi di cui all'art. 21 del Regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in attuazione del Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731 del 13.3.2007) e del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (DPCM 27.10.2016). Spesa regionale di euro 1.260.000,00. Integrazione della DGR 3.11.2014 n. 37-524*) che già aveva provveduto ad integrare la d.g.r. n.37-524 del 2014 sotto l'aspetto della fissazione del termine di conclusione del procedimento di individuazione dei beneficiari degli interventi di riqualificazione fluviale e lacuale, che ne costituiva l'oggetto.

Tutto ciò premesso;

ritenuto preferibile non limitarsi ad un'integrazione puntuale dei termini di durata dei procedimenti neointrodotti, ma procedere alla sostituzione integrale degli allegati alla d.g.r. n. 37-524 del 2014 per maggiore chiarezza del testo;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

vista la legge 18 giugno 2009, n. 69;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista la d.g.r. n. 37-6956 del 23 dicembre 2013.

Attestata l'assenza degli effetti, diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economica – finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della d.g.r. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

la Giunta Regionale, condividendo le considerazioni del relatore, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

- di fissare i termini di durata dei procedimenti amministrativi della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio come individuati agli Allegati A e B, parte integrante alla presente deliberazione;
- di sostituire integralmente gli Allegati A e B alla d.g.r. 3 novembre 2014, n. 37-524 (*Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente. Sostituzione della Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2013, n. 37-6956 (Aggiornamento ed integrazione alla Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2010, n. 9-492). Art. 35 d.lgs. 33/2013*) con gli Allegati A e B alla presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente – Monitoraggio dei tempi procedurali.

(omissis)

Allegato

**Allegato A****Procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio con termini di conclusione non superiori a novanta giorni (art. 2, comma 3 l. 241/1990)****PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE NON STRETTAMENTE AMBIENTALE**

<b>Tipo di procedimento</b>	<b>Responsabile del procedimento</b>	<b>Termine di conclusione</b>
<i>Individuazione dei beneficiari dei contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto</i>	Responsabile del Settore Servizi Ambientali	90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, fissato nel relativo bando
<i>Individuazione dei soggetti pubblici beneficiari di contributi ed incentivi per la realizzazione e il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani</i>	Responsabile del Settore Servizi Ambientali	90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, fissato nel relativo bando
<i>Individuazione dei beneficiari di contributi finalizzati alla riduzione dello smaltimento dei fanghi in discarica</i>	Responsabile del Settore Servizi Ambientali	90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, fissato nel relativo bando
<i>Individuazione dei beneficiari dei contributi per la riduzione delle emissioni in atmosfera in attuazione del Piano regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA).</i>	Responsabile del Settore Emissioni e rischi ambientali	90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, fissato nel relativo bando
<i>Revoche e ripetizione degli incentivi e dei contributi erogati dai Settori della Direzione Ambiente sulla base di specifici bandi</i>	Responsabile del Settore competente (o Finpiemonte S.p.A. per i procedimenti in gestione alla medesima)	90 giorni dalla data di avvio del procedimento

Tipo di procedimento	Responsabile del procedimento	Termine di conclusione
<i>Assegnazione di risorse agli Enti di gestione delle Aree protette da destinare a spese d'investimento ex art. 22, comma 2 lett. b) della l.r. 19/2009</i>	Responsabile del Settore Biodiversità e aree naturali.	60 giorni che decorrono dalla deliberazione della Giunta regionale di assegnazione delle risorse al Settore
<i>Assegnazione di risorse agli Enti di gestione delle Aree protette da destinare a spese per la gestione corrente ex art. 22, comma 2 lett. a) della l.r. 19/2009</i>	Responsabile del Settore Biodiversità e aree naturali.	60 giorni che decorrono dalla deliberazione della Giunta regionale di assegnazione delle risorse al Settore
<i>Assegnazione alle Province delle risorse necessarie al risarcimento a favore degli imprenditori agricoli dei danni arrecati da fauna selvatica nelle aree protette ex art. 36 l.r. 19/2009</i>	Responsabile del Settore Biodiversità e aree naturali.	60 giorni dalla data di avvio del procedimento

## PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE AMBIENTALE

Tipo di procedimento	Responsabile del procedimento	Termine di conclusione
<i>Autorizzazioni in deroga a scopo scientifico e didattico per la raccolta di specie animali tutelate</i>	Responsabile del Settore Biodiversità e aree naturali.	60 giorni dal ricevimento dell'istanza
<i>Accettazione e gestione delle garanzie finanziarie a favore della Regione Piemonte per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica</i>	Responsabile del Settore Servizi Ambientali	60 giorni dal ricevimento dell'istanza
<i>Verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti</i>	Responsabile del Settore Emissioni e rischi ambientali	60 giorni dalla comunicazione al gestore dell'impianto della data di effettuazione della verifica
<i>Deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del d.lgs. 31/2001 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano)</i>	Responsabile Settore Servizi Ambientali	60 giorni dal ricevimento del decreto ministeriale di fissazione dei parametri di deroga o dell'eventuale decreto di assegnazione della proroga dei termini di durata della deroga
<i>Screening di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza (articolo 43, comma 2, l.r. 19/2009).</i>	Responsabile del Settore Biodiversità e aree naturali.	60 giorni dalla presentazione dell'istanza



***Procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio con termini di conclusione superiori a novanta e inferiori a centottanta giorni (art. 2, comma 4 l. 241/1990)***

<b>Tipo di procedimento</b>	<b>Responsabile del procedimento</b>	<b>Termine di conclusione</b>
<i>Controllo sul rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento finale di verifica o di valutazione della procedura di VIA.</i>	Responsabile del Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate.	180 giorni dalla data di contestazione al trasgressore
<i>Individuazione dei beneficiari per i contributi per il recupero e la sistemazione di aree degradate</i>	Responsabile del Settore Biodiversità e aree naturali.	180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze
<i>Approvazione dei piani di gestione delle aree della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 42 della l.r. 19/2009</i>	Responsabile del Settore Biodiversità e aree naturali	150 giorni dalla presentazione del piano adottato dal soggetto gestore
<i>Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 Operazione 4.4.3 "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità"</i>	Responsabile del Settore Biodiversità e aree naturali	180 giorni
<i>Identificazione della Rete ecologica regionale e della carta della Natura ex artt. 1, 2, 3 della l.r. 19/2009</i>	Responsabile del Settore Biodiversità e aree naturali	180 giorni
<i>Procedimento di delega della gestione delle aree della Rete Natura 2000 ai sensi dell'art. 41 della l.r. 19/2009</i>	Responsabile del Settore Biodiversità e aree naturali	180 giorni
<i>Approvazione Misure di conservazione delle</i>	Responsabile del Settore Biodiversità e aree	180 giorni

Tipo di procedimento	Responsabile del procedimento	Termine di conclusione
<i>aree della Rete Natura 2000 ex art. 40 l.r. 19/2009.</i>	naturali	
<i>Individuazione di nuovi siti della Rete Natura 2000.</i>	Responsabile del Settore Biodiversità e aree naturali	180 giorni
<i>Individuazione dei beneficiari degli interventi di riqualificazione fluviale e lacuale ai sensi della d.g.r. 9 marzo 2018, n. 38-6589</i>	Responsabile del Settore Tutela delle acque.	180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di finanziamento fissato nel relativo bando